



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. PROT. INT. 107 24/3/2022		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Ufficio del Procuratore della Repubblica- Giuseppe AMATO		
Fascicolo	Sottofascicolo	

Procura distrettuale

di BOLOGNA

Ufficio del Procuratore della Repubblica- Giuseppe AMATO

Ai colleghi

Al Magrif, dottor Scalabrini

Alla Dirigente amministrativa.

Oggetto: deposito degli atti sul portale PDP e caselle PEC.

CIRCOLARI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Caselle PEC per il deposito degli atti penali art. 24 c. 4 D.L. 137/2020;
- Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09 novembre 2020 nr. 10791;
- Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.507/2020 del 12 novembre 2020;
- Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.3566/2020 del 17 novembre 2020;
- Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr 366/2021 del 26 gennaio 2021;
- Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.422/2021 del 27 gennaio 2021;
- Turni della sezione di polizia giudiziaria anno 2022;
- Provvedimento nr.1076ID del 05.02.2021 Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia che sostituisce il precedente provvedimento nr.10667.ID del 4 novembre 2020;
- Circolare del Procuratore distrettuale di Bologna prot. nr.143/2021 del 6 aprile 2021;
- Indicazioni attuative prot. nr. 152/2021 del 14 aprile 2021.

Nel richiamare le disposizioni già impartite con le circolari e la normativa di riferimento, si rappresenta che con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, ed in particolare con l'art. 16 della citata legge, è stato stabilito che le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2022.**

Il Dirigente amministrativo è pregato di provvedere ad adottare le opportune indicazioni operative per il proseguo dei predetti servizi.

Ringrazio per l'attenzione.

Bologna, 23 marzo 2022.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA



Depositato il 24/3/2022

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Lidia Meschieri

tivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato "Fondo".

2. - 7. *Omissis.*

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — *Omissis.*

394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di *settantadue mesi*. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.»

— Si riporta il testo dell'articolo 10-ter, comma 1, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10-ter (*Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche*). — 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative».

— Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1-quater.

Art. 15.

Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.

3-ter. *Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16.

Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

1-bis. *L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2022. *Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.*

3-bis. *All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono inserite le seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali,».*

4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».

5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».

